

Legge regionale 05 agosto 1996 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

Art. 6

(Funzionamento della Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)

- 1.** La Commissione è convocata dal Presidente.
- 2.** In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
- 3.** L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente.
- 4.** Nel periodo intercorrente tra la convocazione e la data della seduta i componenti della Commissione hanno facoltà di prendere visione degli atti e della documentazione presso gli uffici regionali indicati nell'avviso.
- 5.** Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
- 6.** Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente.
- 7.** Ai componenti esterni la Commissione spettano i compensi e i rimborsi spese determinati in base alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.